

STATUTO

"CONSORZIO IL CAMMINO DI S. LIMBANIA"

ART. 1 – Costituzione

Con l'approvazione del presente Statuto si costituisce l'Associazione denominata "Consorzio Il Cammino di S. Limbania", di seguito definita associazione.

L'Associazione ha sede in Piazza Bignami 4 Genova 16157.

L'eventuale mutamento di sede non richiede modifiche statutarie.

Il Consorzio è apolitico, aconfessionale, non ha scopo di lucro ed è improntato ai principi di democraticità

ART. 2 – Scopo

Il Consorzio opera per promuovere lo sviluppo economico, sociale ed ambientale delle comunità locali e delle imprese del territorio nell'area dell'Appennino alessandrino e genovese (anche attraverso la costituzione di un Distretto agro-turistico-ambientale, realizzando tutte le azioni necessarie al conseguimento di tali scopi).

Il Consorzio adotta i principi e le finalità dello sviluppo equo e sostenibile, sia dal punto di vista sociale che da quello ambientale, delineati dal protocollo d'intesa ed uniforma a tali principi la propria proposta e la propria attività.

Il Consorzio opera secondo una propria metodologia che adotta la partecipazione e l'inclusione sociale anche sotto il profilo solidaristico fra i soci.

Esso favorisce l'incontro tra gli Associati, finalizzato ad agevolare la costituzione di Consorzi ed associazioni di imprese per lo sviluppo di progetti e per condividere lo sviluppo culturale - economico - sociale ed ambientale degli associati.

Il Consorzio potrà rappresentare i propri iscritti nell'ambito dei sistemi di sviluppo territoriale (sistemi turistici locali, patti territoriali, etc)

ART. 3 – Attività

L'attività del Consorzio dovrà essere orientata a:

- a) promuovere il progetto per la costruzione del Distretto di Sviluppo Locale presso le competenti Amministrazioni locali, regionali, nazionali e comunitarie;
- b) pubblicizzare il progetto mediante iniziative e manifestazioni, comunicazione pubblica o ogni altro strumento idoneo allo scopo;
- c) favorire l'incontro tra gli associati allo scopo di agevolare la costituzione di "Consorzio di progetto" o "Associazioni di progetto" finalizzati all'ottenimento di finanziamenti o alla realizzazione di attività di sviluppo;
- d) presentare proposte di progetto finalizzate all'ottenimento di finanziamenti pubblici e privati;
- e) fornire servizi agli Associati anche impiegando personale e risorse fornite dagli Associati stessi;
- e) organizzare iniziative di formazione e di consulenza, garantire l'informazione su aspetti legislativi e finanziari, supportare gli Associati su problematiche

finanziarie anche stipulando accordi con Istituti di Credito e Società Finanziarie;
f) promuovere attivamente la cultura della sostenibilità sotto i profili ambientali e sociali;
g) favorire l'ottenimento della Certificazione ambientale e valorizzare i prodotti già certificati.

L'Associazione potrà inoltre svolgere ogni altra attività accessoria e complementare a quelle innanzi descritte ed ogni altra attività comunque utile al raggiungimento dello scopo sociale.

ART. 4— Associati

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche o giuridiche che siano titolari di Imprese o attività libero — professionali operanti o che intendano operare nell'area compresa nei Comuni di Genova, Mele, Masone, Campoligure, Rossiglione, Tiglieto, Ovada, Rocca Grimalda, Silvano d'Orba, Castelletto d'Orba, S. Cristoforo, Gavi, Carrosio, Voltaggio, Fraconalto, Campomorone e nei Comuni di altre zone ad analoga vocazione.

Possono altresì aderire al Consorzio gli Enti pubblici locali, Enti pubblici strumentali, nonché le Associazioni che operano nell'ambito della medesima zona, gli Istituti scolastici, le Università e i Dipartimenti universitari.

Le Province di Alessandria e Genova, quali Enti pubblici promotori del Protocollo di Intesa propedeutico alla costituzione dell'Associazione partecipano alla stessa in qualità di associati.

Le persone giuridiche e gli Enti pubblici sono normalmente rappresentati nell'ambito del Consorzio dal loro legale rappresentante, salvo che non deleghino, per iscritto, altra persona.

Chi intende associarsi deve presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta con l'indicazione dell'attività che svolge o intende svolgere nell'ambito della zona.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire la qualifica di Socio onorario a persone fisiche, giuridiche o Enti che si siano particolarmente adoperate per il perseguimento delle finalità del Consorzio.

I Soci onorari hanno i medesimi diritti e doveri degli altri Soci.

ART. 5 — Diritti e doveri degli Associati

Gli Associati eleggono gli Organi del Consorzio ed hanno pieno diritto di partecipare all'attività dell'Associazione e di usufruire, alle condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione, dei servizi svolti dal Consorzio medesimo.

Essi hanno libero accesso agli atti e ai documenti prodotti dal Consorzio e possono ottenerne copia, previo pagamento dei costi di riproduzione, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Gli Associati devono adoperarsi per il perseguimento dello scopo sociale e non possono compiere atti di contrasto con le finalità del Consorzio.

Essi sono tenuti a rispettare le decisioni assunte dagli Organi sociali ed a collaborare nella loro concreta attuazione.

Gli Associati sono tenuti a comportarsi con correttezza nei rapporti anche economici tra di loro e nei confronti del Consorzio.

ART. 6 — Organi sociali

Gli Organi del Consorzio sono: l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vice Presidente, il Collegio dei Revisori -dei Conti, il Collegio dei Probiviri, il Comitato Scientifico, il CERIST.

Tutte le cariche sono onorifiche e non sono in alcun modo retribuite.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire la corresponsione di rimborsi ai Soci che abbiano sostenuto spese nell'interesse dell'Associazione e del suo funzionamento.

ART. 7 — Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli Associati ed è il massimo Organo decisionale dell'Associazione.

Ogni Associato dispone di un solo voto, quali che siano la sua natura giuridica e le sue dimensioni.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, entro venti giorni, su proposta avanzata dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio dei Revisori dei Conti o da una rappresentanza almeno del 10 % degli Associati.

Le convocazioni sono fatte per iscritto e devono pervenire agli Associati almeno cinque gg prima della data stabilita per la riunione.

ART. 8 — Competenza dell'Assemblea

L'Assemblea delibera su tutte le principali questioni relative all'Associazione. Essa, in particolare:

- a) approva il programma annuale di attività e il bilancio consuntivo dell'Associazione;
- b) approva le relazioni del Comitato Scientifico (art. 14) e del CERIST (art. 15);
- c) approva le modifiche allo Statuto;
- d) adotta i Regolamenti interni;
- e) revoca il mandato a qualcuno o a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, nonché al Presidente, e del CERIST;
- f) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla destinazione del patrimonio sociale;
- g) elegge la commissione elettorale per il rinnovo delle cariche sociali;
- h) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea, regolarmente convocata, è presieduta dal Presidente del Consorzio.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati; in seconda convocazione la deliberazione è valida, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le modifiche statutarie devono essere approvate dalla maggioranza assoluta degli Associati, o in seconda convocazione da tenersi non prima di quindici giorni, dalla maggioranza semplice dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione nelle modalità previste al successivo

art. 22 occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati.

ART. 9 — Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile del normale funzionamento dell'Associazione e del perseguimento dei suoi *fini*.

Esso è composto da un minimo di quindici ad un massimo di diciannove componenti che sono eletti da tutti i Soci ogni tre anni.

Possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione tutti i Soci che non abbiano subito sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data delle elezioni.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente; le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei suoi Componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza semplice.

ART. 10 -- Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione adotta tutte le decisioni utili al perseguimento dello scopo dell'Associazione che non siano espressamente demandate dal presente Statuto ad un altro Organo.

Esso, in particolare, predispone i programmi operativi, i bilanci consuntivi annuali, decide sull'ammissione di nuovi Associati, cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e contrae obbligazioni nell'interesse dell'Associazione.

ART. 11 — Presidente e Vicepresidente

Presidente e Vice presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito dei suoi componenti. Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi e ne è il legale rappresentante. Egli convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo ovvero per particolari funzioni o incombenze all'uopo delegate dal Presidente medesimo.

ART. 12 — Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da cinque Soci eletti ogni tre anni in concomitanza con l'elezione del Consiglio di Amministrazione.

Possono essere eletti nel Collegio dei Revisori tutti i Soci che non abbiano subito sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data delle elezioni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge, al suo interno, un Presidente che ha il compito di convocare e presiederne le riunioni.

Il Collegio dei Revisori dei conti esamina i bilanci consuntivi, redigendo, in merito, un parere da sottoporre all'Assemblea al momento della loro approvazione. Ciascun componente del Collegio dei Revisori dei conti può compiere verifiche di cassa ed il Collegio può fornire pareri e indicazioni di carattere economico al Consiglio Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori deve riferire al Collegio dei Probiviri ed all'Assemblea degli Associati.

ART. 13 — Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Soci eletti ogni tre anni in concomitanza con l'elezione del Consiglio di Amministrazione.

Possono essere eletti nel Collegio dei Probiviri tutti i Soci che non abbiano subito sanzioni disciplinari nei quattro anni precedenti la data delle elezioni.

Il Collegio dei Probiviri elegge, al suo interno, un Presidente che ha il compito di convocare e presiedere le riunioni.

Il Collegio dei Probiviri decide in merito alle sanzioni disciplinari da infliggere ai Soci che abbiano compiuto atti in contrasto con lo Statuto Sociale.

ART. 14 — Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da due rappresentanti designati dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito dell'Università di Genova e dell'Università del Piemonte orientale, da un rappresentante del Laboratorio Antropologico di Rocca Grimalda, da un rappresentante di ciascuna delle due Province e da due rappresentanti delle Confraternite locali su designazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Scientifico può avvalersi di altre collaborazioni che riterrà utili alle proprie finalità.

Il Comitato Scientifico predispone annualmente un documento di approfondimento da presentare all'Assemblea generale.

Il Comitato Scientifico, su approvazione del Consiglio di Amministrazione può organizzare convegni, mostre e stampare pubblicazioni.

Il Comitato Scientifico ha funzione autonoma e compito di valorizzazione culturale.

ART. 15 — Centro di ricerca per l'innovazione e lo sviluppo del Turismo (CERIST)

L'Assemblea istituisce al suo interno, il Centro di Ricerca per l'Innovazione e lo Sviluppo del Turismo — CERIST — avvalendosi anche di presenze e contributi esterni.

Il numero massimo dei componenti del CERIST è fissato a nove, di cui sei designati tra i membri dell'Assemblea e tre individuati tra esperti esterni. Il CERIST presenta a inizio anno un programma di attività del Consiglio di Amministrazione e riferisce, almeno semestralmente, il risultato della propria operatività.

La relazione annuale del CERIST è allegata alla documentazione relativa all' OdG dell'Assemblea Generale Annuale.

ART. 16 — Elezione degli Organi statutari

L'Assemblea degli Associati, almeno quattro mesi prima della scadenza delle cariche sociali, elegge la Commissione Elettorale, composta da tre Soci con l'incarico di predisporre le liste per le elezioni delle varie cariche sociali.

L'Assemblea, nella stessa riunione, stabilisce i termini per la presentazione

delle candidature e delle elezioni da tenersi in un'unica giornata.

Ciascun Associato, in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto, può candidarsi ad essere eletto in non più di un Organo.

Hanno diritto di voto tutti gli Associati che non risultino sospesi dall'Associazione.

Nel caso di decesso, revoca o dimissioni di un membro di qualsiasi Organo, prima della naturale scadenza, si provvederà alla sua surroga da parte dell'Assemblea che, entro e non oltre i tre mesi, procederà ad una nuova elezione. Il nuovo eletto resterà in carica sino alle successive elezioni per il rinnovo degli Organi Sociali.

ART. 17 — Commissione di lavoro

Il Consiglio di Amministrazione favorisce la partecipazione degli Associati all'attività dell'Associazione, mediante la costituzione di apposite Commissioni di lavoro su singoli temi o argomenti.

Le Commissioni saranno istituite dal Consiglio di Amministrazione il quale nominerà i responsabili e potranno parteciparvi, previa formale adesione, tutti gli Associati interessati.

In particolare, le Commissioni avranno il compito di definire ed approfondire le filiere di attività secondo il progetto "Il Cammino di Santa Limbania: le vie della fede e del gusto".

L'attività delle Commissioni si svolgerà senza formalità, ma comunque in modo da garantire a tutti i Componenti la partecipazione alla discussione e al processo decisionale.

Le proposte elaborate dalle Commissioni dovranno essere portate in discussione innanzi all'Assemblea degli Associati.

ART. 18 – Bilancio

L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione deve predisporre un programma di attività per l'anno seguente dove portare in approvazione dell'Assemblea entro il 30 novembre di ciascun anno, il bilancio consuntivo da approvarsi entro il 30 aprile del seguente anno.

I bilanci dovranno essere redatti in modo trasparente, completo, leggibile e veritiero.

ART. 19 – Gestione economica

Il patrimonio dell'Associazione è gestito dal Consiglio di Amministrazione, secondo le regole della buona amministrazione.

Il denaro è normalmente depositato su uno o più conti correnti o investito in titoli privi di rischio.

Ogni operazione economica deve essere sottoscritta per autorizzazione dal Presidente.

La contabilità è tenuta in modo chiaro e analitico dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 20 -- Regolamenti interni

L'Assemblea degli Associati può approvare uno o più Regolamenti interni che precisino nel dettaglio il funzionamento degli Organi e dell'attività sociale. I regolamenti devono sottostare ai principi e ai contenuti del presente Statuto.

Gli Associati che si rendono responsabili della violazione dei loro doveri nei confronti l'Associazione o di altri Associati saranno sottoposti al giudizio del Collegio dei Probiviri che decide a maggioranza dei suoi componenti.

Il Collegio non potrà assumere alcuna decisione senza prima aver formulato i rilievi ed ascoltato il membro dell'Associazione inadempiente a sua eventuale discolta. Le sanzioni applicabili sono le seguenti:

a) censura

b) sospensione dalle attività consortili per un periodo non superiore ai sei mesi.

c) esclusione. Le sanzioni dovranno essere adeguate e proporzionate alla mancanza eventualmente riscontrata.

ART. 21 – Clausola compromissoria

Ogni controversia che insorgesse tra un associato e l'Associazione è devoluta ad un Arbitro nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il Collegio decide con libertà difforme, garantendo, comunque, il principio del contraddittorio, il rispetto delle norme statutarie e l'osservanza delle disposizioni inderogabili di legge.

ART. 22 – Scioglimento dell' Assemblea

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati nella realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione fra soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali.

In caso di scioglimento dell' Associazione deliberato dall' assemblea ai sensi del precedente art. 8 lettera f, il patrimonio è devoluto ad associazioni senza scopo di lucro con similari finalità.

In caso di controversie sulla destinazione del patrimonio si applica il dettato normativo del Codice Civile.

Approvato all' unanimità
dal Consiglio di Amministrazione

Genova 15-01-2010

Il Presidente
(Aldo PASTORINO)

Vice Presidente
(Giovanni DUGLIO)

il Segretario
(Roticiani Marco)

